



*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE AVELLINO

ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
PREVISTO DALL'ART.3 LETT. D) DELL'ACCORDO PER LA UTILIZZAZIONE  
DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI  
ANNO 2006

VISTO l'Accordo per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali -  
anno 2006, sottoscritto tra il Ministro della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali in data 30  
gennaio 2007;

VISTO, in particolare, l'art. 3 lett. D) del citato Accordo;

IL DIRIGENTE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI AVELLINO  
E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L.-F.P.S./P.P.; U.I.L.-P.A./P.P.; F.S.A. - C.N.P.P.; S.i.A.L.Pe. -  
A.S.I.A.

STIPULANO

Il presente Accordo di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 3 lett. D) dell'Accordo per la  
utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2006, sottoscritto tra il  
Ministro della Giustizia e le Organizzazioni Sindacali in data 30 gennaio 2007;

ART. 1

Il presente Accordo si applica al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria in  
servizio nell'anno 2006 nella Casa Circondariale di Avellino ed è finalizzato a compensare il  
personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità.

ART. 2

Il compenso di cui all'art.3, lett. D, n.1) dell'Accordo FESI 2006, spettante al personale che -  
fermo restando il limite massimo dei sei turni mensili complessivi - assicuri nell'arco del mese  
un numero di turni di servizio notturno superiore a tre è fissato nella misura massima di euro  
4,50 per ogni turno oltre il terzo effettivamente svolto.

ART. 3

Il compenso di cui all'art.3, lett. D, n.2) dell'Accordo FESI 2006, spettante al personale,  
compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle  
giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (16/24 o 18/24), è fissato  
nella misura massima di euro 24,00 per ogni turno effettivamente svolto.

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten signature at the bottom left]*

ART. 4

Il compenso di cui all'art.3, lett. D, n.3) dell'Accordo FESI 2006, spettante al personale addetto alla prevenzione incendi, di cui all'art.12, lettera B), del Decreto legislativo n.626/94 e successive modifiche, e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art.8, comma 2, del Decreto legislativo n.626/94 e successive modifiche, viene erogato sulla base dell'inserimento giornaliero nel turno di servizio con le mansioni innanzi indicate ed è fissato nella misura massima di euro 0,50 per ogni turno effettivamente svolto.

Il personale beneficiario del compenso è individuato sulla base del Mod. 14, in conformità alle previsioni degli Ordini di Servizio impartiti in materia ed alle disposizioni del Piano di sicurezza.

ART. 5

Il compenso di cui all'art.3, lett. D, n.4) dell'Accordo FESI 2006 spettante al personale che effettui una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno non inferiore a Km. 700 è fissato nella misura massima di euro 5,00 per ogni servizio effettivamente svolto.

ART. 6

Il compenso di cui all'art.3, lett. D, n.5) dell'Accordo FESI 2006 viene riconosciuto al seguente personale:

- 1) personale impiegato presso le sezioni alta sicurezza o presso specifici reparti detentivi dove è attuato il regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario; il compenso è fissato nella misura massima di euro 1,00 per ogni turno.
- 2) personale impiegato in servizi di piantonamento che coprano le 24 ore presso luoghi esterni di cura; il compenso è fissato nella misura massima di euro 3,06 per ogni turno.
- 3) personale impiegato presso la sala regia; il compenso è fissato nella misura massima di euro 0,75 per ogni turno.

ART. 7

Il compenso di cui all'art.3, lett. D, n.6) dell'Accordo FESI 2006 per i responsabili di unità operative ed i coordinatori di più unità operative viene corrisposto, per l'anno 2006, al personale che effettivamente abbia svolto tale incarico sulla base delle previsioni del Mod. 14/A, individuando i coordinatori di più unità operative nel personale del ruolo degli Ispettori ed i responsabili di unità operative nel personale comandato come preposto.

Il compenso spettante al personale di cui al presente articolo è determinato in proporzione alle giornate di effettiva presenza in servizio ed è fissato nella misura massima di euro 1,00 per ogni turno di servizio effettivamente svolto.

ART. 8

In conformità a quanto stabilito dall'art.3 dell'Accordo FESI 2006, oltre alle fattispecie previste espressamente previste dalla lettera D) di tale articolo, allo scopo di compensare ulteriori categorie di personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità, viene riconosciuto il compenso di seguito indicato per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) Personale impiegato in servizio di sentinella con turno diurno; il compenso viene stabilito nella misura massima di euro 1,00 per ogni turno di servizio effettivamente svolto.



- 2) Personale impiegato in servizio di sentinella con turno notturno; il compenso viene stabilito nella misura massima di euro 1,50 per ogni turno di servizio effettivamente svolto.
- 3) Personale impiegato in servizio di vigilanza alle aree dei "passeggi" dei detenuti; il compenso viene stabilito nella misura massima di euro 0,76 per ogni turno di servizio effettivamente svolto.
- 4) Personale che effettui una traduzione con mezzo aereo; il compenso è fissato nella misura massima di euro 10,00 per ogni servizio svolto.
- 5) Personale impiegato in servizio nei giorni festivi; il compenso viene stabilito nella misura massima di euro 1,00 per ogni turno di servizio effettivamente svolto.

*Scandura*

ART. 9

Nel caso in cui la concreta individuazione dei beneficiari dei compensi di cui al presente accordo dovesse comportare il superamento della quota riservata alla contrattazione decentrata, ciascun compenso previsto dal presente accordo dovrà essere ridotto in misura proporzionale.

Nel caso in cui, viceversa, la concreta individuazione dei beneficiari dei compensi di cui al presente accordo dovesse comportare una spesa complessiva inferiore alla quota riservata alla contrattazione decentrata, ciascun compenso previsto dal presente accordo dovrà essere aumentato in misura proporzionale.

La Direzione della Casa Circondariale di Avellino darà immediata comunicazione alle OO.SS. firmatarie del presente accordo in merito alla misura dei singoli compensi risultanti dall'eventuale aumento o riduzione proporzionali.

Avellino, 20 febbraio 2007

Il Dirigente della Casa Circondariale di Avellino:

*[Handwritten signature]*

Le Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe.:

*[Handwritten signature]*

O.S.A.P.P.:

*[Handwritten signature]*

C.I.S.L.-F.P.S./P.P.:

*[Handwritten signature]*

UIL-P.A./P.P.:

*[Handwritten signature]*

FSA - C.N.P.P.:

*[Handwritten signature]*

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.:

*[Handwritten signature]*

C.G.I.L./FP:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*